



## **CITTÀ di CAVALLERMAGGIORE**

*Provincia di Cuneo*

**Oggetto: Comune di Cavallermaggiore (CN) – Variante a Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC), in “Area di ristrutturazione urbanistica” in Via Roma, Vicolo San Giorgio, Via Leopardi (SUE A e SUE B) denominato “LEOPARDI” – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI VERIFICA ASSOGGETTAMENTO V.A.S. AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. N. 40/1998 E DELL’ARTICOLO 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.**

Il sottoscritto Arch. Fabrizio MACAGNO, con l’incarico di Responsabile dell’Organo Tecnico del Comune di Cavallermaggiore, individuato con determinazione n. 176 del 31/07/2019, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/1998 con compiti di verifica preventiva circa l’assoggettabilità dei Piani Regolatori Generali Comunali e loro varianti e di Piani Particolareggiati e PEC alla valutazione ambientale,

### **PREMESSO**

- che in data 05/07/2019 prot. n. 7430 il Comune di Cavallermaggiore ha dato avvio al procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativamente al Progetto di Variante a Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC), in “Area di ristrutturazione urbanistica” in Via Roma, Vicolo San Giorgio, Via Leopardi (SUE A e SUE B) denominato “LEOPARDI” come previsto dalla L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. trasmettendo ai soggetti ambientali interessati la documentazione progettuale al fine di consentire la redazione dei contributi specifici da parte dei soggetti stessi;
- che sono stati individuati i soggetti ambientali interessati ad esprimere il Parere Ambientale in merito al Progetto di Variante a Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC), in “Area di ristrutturazione urbanistica” in Via Roma, Vicolo San Giorgio, Via Leopardi (SUE A e SUE B) denominato “LEOPARDI” ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 40/1998:
  - ARPA Piemonte, dipartimento di Cuneo;
  - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
  - ASL CN 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

- che entro i termini stabiliti dalla normativa vigente sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sopra citati:
  - Provincia di Cuneo: nota prot. Comunale n. 8025 del 22/07/2019;
  - ASL CN1 Dip. Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. Comunale n. 7724 del 12/07/2019;
- che entro i termini stabiliti dalla normativa vigente (art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e a tutt’oggi non è pervenuto il contributo da parte dell’ARPA competente;
- che, secondo le disposizioni di legge in materia, in caso di mancata espressione del contributo o parere da parte di un soggetto competente in materia ambientale entro i termini di legge (30 giorni già decorsi) si applica il silenzio assenso;
- che non sono pervenute altre osservazioni durante il periodo di pubblicazione del Progetto per quanto riguarda le disposizioni urbanistiche di pubblicazione (dal 02/07/2019 al 01/08/2019).

#### **CONSIDERATO**

- che i soggetti competenti in materia ambientale che hanno prodotto un proprio contributo – ASL CN1 e Provincia di Cuneo - hanno ritenuto all’unanimità che il Progetto di Variante a Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC), in “Area di ristrutturazione urbanistica” in Via Roma, Vicolo San Giorgio, Via Leopardi (SUE A e SUE B) denominato “LEOPARDI” in oggetto **NON DEBBA ESSERE ASSOGGETTATO** alla procedura di VAS;
- che le modifiche introdotte dal progetto di Variante al PEC proposto non avranno influenze ambientali negative sotto il profilo quantitativo e sotto l’aspetto qualitativo;
- che gli interventi in progetto non saranno in grado di generare delle ricadute degne di essere approfondite in sede di valutazione sui principi di sostenibilità e di impatto ambientale;

#### **RITIENE**

che il Progetto di Variante a Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC), in “Area di ristrutturazione urbanistica” in Via Roma, Vicolo San Giorgio, Via Leopardi (SUE A e SUE B) denominato “LEOPARDI” del Comune di Cavallermaggiore **NON DEBBA ESSERE ASSOGGETTATO** alla valutazione ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto:

- il Progetto di Variante al PEC non sarà in grado di determinare interferenze dirette o indirette con aree o paesaggi con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio ambientale locale;
- i soggetti competenti in materia ambientale interpellati che hanno prodotto un proprio contributo - ASL CN1 e Provincia di Cuneo - hanno ritenuto all’unanimità che il Progetto in esame non debba essere assoggettato alla procedura di VAS in quanto risulta inutile approfondire la valutazione vista l’assenza di criticità ambientali rilevanti.

In fase di Approvazione del PEC in oggetto dovranno però essere rispettate e recepite le seguenti indicazioni:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 LR 30 aprile 1996 n. 22 e smi;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle terrazze, ai sensi dell'art. 2 del DPGR 10/R e smi, non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Cavallermaggiore, 19 agosto 2019

L'Organo Tecnico Comunale Incaricato

Arch. Ph.D. Fabrizio MACAGNO

